

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 16/06/2007

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 16/06/2007

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di video

sorveglianza

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 8 - Diritti dell'interessato

Art. 9 - Sicurezza dei dati

Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 11 - Modalità e limiti all'utilizzabilità di dati personali

Art. 12 - Norma di rinvio

Art. 13 - Comunicazione

Art. 14 - Modifiche regolamentari.

ART. 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI.

1 – Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del capoluogo del Comune, gestito ed impiegato dal Comune di CASTELLETTO MERLI si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 – Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

3 – Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di CASTELLETTO MERLI nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE.

1 – Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di CASTELLETTO MERLI e collegato agli Uffici Comunali.

ART.3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA.

1 – Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2 – Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di CASTELLETTO MERLI sono:

- a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento delle Forze dell'Ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
- d) Tutelare il patrimonio comunale.

3 – Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4 - L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5 – La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che gli organi di Polizia Locale (Vigili della Comunità Collinare) e le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, dei percorsi casa scuola, dei parchi gioco e di altri luoghi di aggregazione.

6 – L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ART. 4

NOTIFICAZIONE.

1 - I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 5

RESPONSABILE.

1 – Il Sindaco è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, lett. e).

2 – Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3 – Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

ART. 6

MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

1 – I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del

trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento

delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla

fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2 - I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente le telecamere sono 10 e sono posizionate secondo quanto specificato in calce al presente regolamento.

3 - Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei

tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso gli Uffici Comunali. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer . L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4 – Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 2 giorni presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività

svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

5 – In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

6 – La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano

verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7 – L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di

indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 7

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

1 – Il Comune di CASTELLETTO MERLI, in prossimità dei cartelli che segnalano “COMUNE DI CASTELLETTO MERLI”, posizionati nei vari “ingressi” nel territorio comunale, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di Castelletto Merli – Provincia di Alessandria – Comune videosorvegliato. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs n. 196/2003).”

2 - Il Cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera.

3 – Il Comune di CASTELLETTO MERLI si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l’affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all’albo.

ART. 8

DIRITTI DELL’INTERESSATO.

1 - In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2 - La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un’immagine riconoscibile dell’interessato.

ART. 9

SICUREZZA DEI DATI.

1 - I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2 - Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

3 - I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso gli Uffici Comunali. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

ART. 10

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

ART. 11

MODALITA' E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.

1 - Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29/04/2004:

▪ Principio di Liceità.

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che espressamente previsti per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

▪ Principio di necessità.

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il Software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

▪ Principio di Proporzionalità.

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

▪ **Principio di finalità.**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

ART. 12

NORMA DI RINVIO

1 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ART. 13

COMUNICAZIONE

1 – La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di CASTELLETTO MERLI a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

ART. 14

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1 – I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

2 – Il presente atto è trasmesso al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

3 – Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di giorni dieci, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all'albo pretorio

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.

5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti

6) L'accesso alle immagini è consentito solo:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di CASTELLETTO MERLI e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;

8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento (All. 5).

9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'All. 6, nel quale dovranno comunque essere riportati:

- la data e l'ora dell'accesso
- l'identificazione del terzo autorizzato
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso

10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;

2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, • indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
- presenza di altre persone
- attività svolta durante le riprese

5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa

2 Data di possibile ripresa

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

.....
.....
.....
.....
.....

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede
(Luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di
privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

FAC - SIMILE RECLAMO Al Responsabile trattamento dei dati.....

Il sottoscritto, che aveva presentato in data pressouna richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti i motivi
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede

(Luogo e data) (firma)

ALLEGATO 3

INFORMATIVA ESTESA DA AFFIGGERE ALL'INGRESSO DI UFFICI, SPORTELLI, ECC.

(O DA DISTRIBUIRE PRESSO GLI STESSI)

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI VIDEOSORVEGLIANZA

Informativa ai sensi della normativa privacy

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza, anche con videoregistrazione, finalizzati alla sicurezza delle persone e del patrimonio.

Gli impianti sono gestiti da incaricati, opportunamente istruiti e controllati dal titolare del trattamento.

Le videoregistrazioni sono periodicamente cancellate.

Per eventuali ulteriori informazioni, afferenti a riprese che possono aver coinvolto soggetti potenzialmente interessati al trattamento di questi dati, preghiamo di indirizzare le richieste al Responsabile del trattamento dei dati personali, compilando l'apposito modulo di richiesta.

L'interessato può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali.

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE**

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	

ALLEGATO 4

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere, tramite tecnologia “wireless” e su fibra ottica e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso gli Uffici Comunali. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

POSIZIONE	TIPO	DITTA	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE
Cimitero Guazzalo	Fissa	Reteco	Ultrak VS9501DNP	Telecamera Fissa	Day&Night 480TVL 230V
Via San Giuseppe (campo sportivo)	Fissa	Reteco	Ultrak VS9501DNP	Telecamera Fissa	Day&Night 480TVL 230V